

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 ottobre 2025, n. 548

“Casa di Cura Prof. Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani & C. S.r.l.” (P. IVA 01813160759)

Autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'attività di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, nella disciplina di Ortopedia dell'Area Chirurgia, e per l'attività di specialistica ambulatoriale medica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1, in diverse discipline, presso la struttura sanitaria ubicata in Lecce (LE), Viale Aldo Moro n. 28.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”*;

Viste le LL. RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26 settembre 2024, n. 1295 recante *“Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 17 del 30/04/2025 di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale, in attuazione della DGR n. 398 del 31/03/2025;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1080/2025 di proroga degli incarichi di Direzione delle Sezioni di Dipartimento della Giunta regionale;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 00021 del 30/07/2025 del Dipartimento Personale e Organizzazione di proroga degli incarichi di direzione dei Servizi delle Strutture della Giunta regionale al 30/09/2025 in attuazione della DGR n. 918 del 27 giugno 2025;

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. *“Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale”* e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 2 maggio 2017, n. 9 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. stabilisce:

- all'art. 3 ("Compiti della Regione"), co. 3, lett. c) che *"Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento."*;
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie ... (omissis)"), come modificato dall'art. 7 co. 1 lett. c) della L.R. n. 42/2024, che "
 1. *Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune, nonché al Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio.*
 2. *Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale sanitario da impiegare nella struttura"*;
 3. *Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...) [tra le quali sono comprese le "strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica" di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della medesima legge – n.d.r];*
 4. *...(omissis)*
 5. *Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.*
 6. *Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria ... (omissis)";*

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. ("Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche") prevede:

- all'art. 2 ("Definizioni") che " 1. Ai fini del presente regolamento, valgono le definizioni che seguono.

...(omissis)

b1) Ambulatorio chirurgico di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017: ambulatorio che svolge prevalentemente attività di tipo chirurgico. Le prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche considerate a maggiore invasività che richiedano gli standard di sicurezza dell'ambulatorio protetto di cui all'Allegato 3A e OC3 sono erogabili in via esclusiva nell'ambito degli ambulatori chirurgici, ferma restando la possibilità per tali strutture di erogare anche le prestazioni di cui agli Allegati 1A 2A ed OC1, OC2 del presente provvedimento...(omissis)";

- all'art. 4 ("Classificazione delle strutture eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche ai fini del regime autorizzativo applicabile") co. 2 che *"Ferma restando la distinzione circa le branche mediche e chirurgiche di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e ss.mm.ii, si individuano gli elenchi delle prestazioni chirurgiche e le procedure diagnostico-terapeutiche, così come di seguito riportato:*

a) prestazioni medico chirurgiche a minore invasività - ALLEGATO 1A e OC1;

b) prestazioni medico chirurgiche ovvero diagnostico-terapeutiche a media invasività - ALLEGATO 2A e OC2;

c) prestazioni chirurgiche a maggiore invasività in ambulatorio protetto (prestazioni H del nomenclatore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale) e altre prestazioni di particolare rischio - ALLEGATO 3A e OC3;
d) prestazioni mediche ed in regime di day-service (di branca medica), riconducibili ad alcune delle prestazioni espressamente codificate dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1202/2014 e ss.mm. ii., erogabili nell'ambulatorio medico, considerate di medio-bassa invasività - ALLEGATO 4A.”;

Con **D.D. n. 298 del 28/06/2024**, il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato di rilasciare, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **parere di compatibilità parzialmente favorevole** alle richieste trasmesse nell'ambito territoriale dell'ASL Lecce, con riferimento al **7° bimestre**, a seguito dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura erogante prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, della medesima legge regionale e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentata dalla società “Casa di Cura Prof. Petrucciani S.r.l.”, per varie discipline nell'ambito territoriale dell'ASL Lecce.

...(omissis)

- **parere di compatibilità favorevole**, ai sensi dell'art. 7, co. 3 della L. R. n. 9/2017 e s.m.i. nell'ambito territoriale **dell'ASL di LECCE** con riferimento all'arco temporale **del 7° bimestre** per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, co. 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 e s.m.i. alle richieste trasmesse:

(...)

- dal Comune di Lecce, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “**Casa di Cura Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani S.r.l.**”, P.IVA 01813160759, con sede operativa in Lecce alla via Aldo Moro n. 28 per le discipline di **gastroenterologia, chirurgia endoscopica e neurologica di AREA MEDICA** e per la branca di **CHIRURGIA PLASTICA**, per le quali il fabbisogno risulta già interamente soddisfatto(omissis).”

Con **PEC del 13/01/2025**, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/16666 del 14/01/2025, il legale rappresentante della società in indirizzo ha trasmesso una nota avente ad oggetto: “**Istanza di autorizzazione all'esercizio di ambulatorio chirurgico di Ortopedia**”, con la quale rappresenta che:

(...)

Il sottoscritto SERGIO CAPETO PETRUCCIANI, ...omissis in qualità di Legale Rappresentante della società “Casa di Cura Prof. Petrucciani” srl, titolare di Partita IVA/Codice Fiscale 01813160759, con sede legale a Lecce, viale Aldo Moro n. 28, in relazione alla struttura denominata “CASA DI CURA PROF. PETRUCCIANI”, sita a LECCE, via ALDO MORO n. 28, autorizzata all'esercizio anche in diverse discipline come ambulatorio chirurgico e diagnostico/terapeutico

Premesso

- Che il 30.03.2021 codesta struttura, **ha presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi del c.3 art. 16 del RR n. 15/2020** per diverse discipline tra cui quella di ortopedia;
- Che, con DD n. 298 del 28.06.2024, la Regione ha comunicato il parere favorevole per la disciplina di ORTOPEDIA;
- che, il 26/09/2024 (prot. 0164247/2024) il Comune di Lecce ha rilasciato l'autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatorio chirurgico n. 47/2021/BIS per la disciplina di ortopedia;
- che con LR n.42 del 31/12/2024, la Regione Puglia ha modificato l'art. 8 della LR n.9/2017 prevedendo che le istanze di autorizzazione all'esercizio vengano inviate anche al “Dipartimento di Prevenzione della ASL competente per territorio” e che lo stesso “verificata la completezza della documentazione [...], accerta entro 90 giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi”

Tutto ciò premesso e considerato,

CHIEDE

L'autorizzazione all'esercizio come "ambulatorio chirurgico", ex art. 5 c.1 punto 1.6.1 dell'LR 9/17 per la disciplina di ortopedia.

A tale scopo, allega specifica istanza e dichiarazione di possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dall'allegata 3B del RR n. 15/2020 e s.m.i. e, per quelli applicabili, dal RR n. 3/2010.

Allegati

1. *istanza di autorizzazione all'esercizio come da modulistica regionale."*

Con precedente **nota prot. n. 494258 del 10/10/2024**, la scrivente Sezione ha conferito incarico al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce di :

"...(omissis) ad effettuare idoneo sopralluogo presso la citata struttura ...(omissis) per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in ALTA INVASIVITÀ per le prestazioni erogabili di cui agli allegati 1A, 2A, 3A, OC1, OC2 e OC3 per le discipline di:

1. **OCULISTICA**
2. **CHIRURGIA GENERALE**
3. **CHIRURGIA VASCOLARE**
4. **GINECOLOGIA**

nonché al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A - REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegati 1B e 2B, dalla L.B. n. 9/2017 e s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale medica (punto 1.7.1) **in MINORE e MEDIA INVASIVITÀ per le prestazioni erogabili di cui agli allegati 1A, 2A e 4A** per le discipline di:

5. **UROLOGIA**
6. **PEDIATRIA**
7. **CHIRURGIA PEDIATRICA**
8. **GASTROENTEROLOGIA E CHIRURGIA ENDOSCOPICA**
9. **ORTOPEDIA**
10. **CARDIOLOGIA**
11. **DERMATOLOGIA**
12. **NEUROCHIRURGIA**
13. **CHIRURGIA PLATICA/ESTETICA**
14. **MEDICINA DELLO SPORT**

nonché al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A - REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 5/2020 e s.m.i. - Allegato 2B, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività **specialistica ambulatoriale di STUDIO ODONTOIATRICO (punto 5.3.2) in MINORE e MEDIA INVASIVITÀ comunicando l'esito alla scrivente."**

Con nota prot. 161780 del 27/03/2025 la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

"Posto quanto sopra, atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" prevede:

- all'art. 8, comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.", tra cui le strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica (art. 5, comma 1, punto 1.6.1.);
- all'art. 8, comma 5 che "Il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 2 e richieste eventuali integrazioni a tale scopo, accerta entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.";
- all'art. 9 ("Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza") comma 5 che "La decadenza è pronunciata, inoltre, nei confronti di:

a. coloro che hanno riportato condanna definitiva, per i delitti previsti dagli articoli 416 bis (Associazione di tipo mafioso anche straniera) e 416 ter (Scambio elettorale politico-mafioso) del codice penale;

...(omissis)";

considerato, altresì, che la documentazione trasmessa non risulta esaustiva, **la scrivente Sezione invita:**

- **il legale rappresentante della Società richiedente** a trasmettere in tempi brevi, e comunque non oltre il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, alla scrivente Sezione e al Dipartimento di prevenzione competente:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000 (d'ora innanzi "autocertificazione") della **dotazione del personale** sanitario e amministrativo **da impegnare nell'ambulatorio chirurgico di ortopedia**, completa di nominativo, qualifica, tipologia di rapporto contrattuale, sottoscritta dal legale rappresentante;
- l'autocertificazione di non versare nelle **condizioni di decadenza** di cui all'art. 9 c. 5 LR 9/17 smi, resa dal legale rappresentante, dai soci, dai titolari di cariche sociali e dai procuratori sociali;
- **il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Lecce**, una volta ricevuta l'integrazione documentale di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 8, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **ad effettuare idoneo sopralluogo** presso la citata struttura, al fine di verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A - REQUISITI GENERALI e B.01.01 (colonna di sinistra), dal R.R. n. 15/2020 e s.m.i. - Allegato 3B, dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività specialistica ambulatoriale chirurgica (punto 1.6.1) in **ALTA INVASIVITÀ** per la disciplina di **ORTOPEDIA, comunicando l'esito alla scrivente.**"

Con **PEC** del 10/07/2025, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E391969 dell'11/07/2025, **il Direttore del Dipartimento di Prevenzione** dell'ASL Lecce ha trasmesso la nota prot. n. U.0131262 della medesima data, avente ad oggetto: "Protocollo n. 131262 del 10/07/2025 – ASL Lecce – **Incarico di verifica del possesso dei requisiti minimi generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio, ai sensi della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., Casa di Cura Prof. Petrucciani – Lecce, Viale Aldo Moro**", con la quale:

"(...)

In relazione alle note in epigrafe con cui si invita questo Dipartimento di Prevenzione effettuare il sopralluogo ai sensi dell'art.8 comma 3 e 5 della LR 9/2017, per la verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, presso la Casa di Cura denominata "Petrucciani del Prof. Nicola Petrucciani & C." sita in Lecce al Viale Aldo Moro 28, l'omonima Società, Rappresentata Legalmente dall'Amministratore Delegato Sig. Sergio CAPETO PETRUCCIANI, con sede legale in Lecce al Viale Aldo Moro 28 e in relazione alla successiva richiesta di ampliamento con ulteriori specialità, avanzata direttamente dal Responsabile della CdC, con nota del 21/02/2025 prot. 31/2025, si comunica che i Tecnici della Prevenzione dello scrivente Dipartimento hanno concluso tutte le operazioni propedeutiche.

Con le predette note regionali e con la richiesta successiva di ampliamento, avanzata direttamente dalla parte viene richiesta esattamente la verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività ambulatoriale chirurgica di alta invasività ex art.5 comma 1.6.1 di cui al RR 15/2020 nonché dell'attività specialistica ambulatoriale medica a minore e media invasività ex art.5 comma 1.7.1, e anche dell'attività specialistica ambulatoriale di studio odontoiatrico a minore e media invasività ex art.5 comma 3.3.2 della LR 9/2017.

Vista l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Lecce n. 47/2021 rilasciata il 03/08/2023 per la trasformazione in ambulatori chirurgici per le discipline di oculistica, chirurgia generale, chirurgia vascolare, ginecologia e urologia.

Vista l'autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Lecce n. 47/2021 bis per la trasformazione in ambulatorio chirurgico ex art.5 c.1 punto 1.6.1 della LR 9/2017 di ortopedia.

Si attesta l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti minimi generali e specifici, previsti per l'autorizzazione all'esercizio, per le prestazioni chirurgiche di alta invasività di cui agli allegati 1A e OC3 del RR 5/2020 s.m.i., erogabili in regime ambulatoriale, ex art.5 comma 1 punto 1.6.1 della LR 9/2017, per le discipline di:

- **OCULISTICA**
- **CHIRURGIA GENERALE**
- **CHIRURGIA VASCOLARE**
- **GINECOLOGIA**
- **ORTOPEDIA**

Si attesta inoltre l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti minimi, generali e specifici previsti per l'autorizzazione all'esercizio, per l'attività specialistica ambulatoriale medica ex art. 5 comma 1 punto 1.7.1, a minore e media invasività di cui all'allegato 1A, 2A, 4A del RR 5/2020 e s.m.i. per le seguenti discipline:

- **UROLOGIA**
- **CHIRURGIA PEDIATRICA**
- **GASTROENTEROLOGIA E CHIRURGIA ENDOSCOPICA***
- **CARDIOLOGIA**
- **DERMATOLOGIA**
- **CHIRURGIA PLASTICA ED ESTETICA**
- **PNEUMOLOGIA**
- **NEFROLOGIA**

Si specifica che in merito all'erogazione di prestazioni riconducibili a più branche chirurgiche, l'utilizzo dello stesso locale (studio medico) per le visite mediche è vincolato unicamente a due specialità.

** Si precisa inoltre, in merito all'accertamento dei requisiti per l'esercizio dell'attività endoscopica, che si è preso atto dei contenuti della nota di Codesto Dipartimento Regionale prot. n. 236992 del 06/05/2025, indirizzata al Leg. Rapp. della Casa di Cura e inviata in riscontro alla "richiesta Interpretazione autentica/ nulla osta", con cui non viene negata l'erogazione di prestazioni precedentemente erogate dalla struttura qualora le medesime risultino a medio bassa - media invasività le prestazioni endoscopiche: - GASTROSCOPIA (EGDS) con o senza biopsia; - CLONOSCOPIA con o senza biopsia e che inoltre nella medesima nota è precisato che possono essere effettuate le attività endoscopiche ad accesso chirurgico percutaneo esclusivamente in ambulatori di cui all'art.5, comma 1, punto 1.6.1 della LR 9/2017 oltre che nelle strutture di ricovero per acuti, reiterando che le prestazioni di endoscopia effettuate con "attività nelle quali l'accesso alla cavità da esplorare avvenga tramite orificio naturale" qualificabili quali prestazioni a bassa invasività, possono esser erogate dalla struttura de qua.*

A questo Dipartimento risulta che l'erogazione delle prestazioni di chirurgia ambulatoriale (PCA) è stata

autorizzata con DD n.12 del 10/02/2012 della Regione Puglia e che con atto Sindacale n. 48/2012/IG prot. n.92513/2013 è stato autorizzato l'esercizio dell'attività di Chirurgia Ambulatoriale a condizione che sia garantita la presenza dell'anestesista durante l'esecuzione di prestazioni con potenziale rischio di complicanze meritevoli di intervento in sala operatoria.

Visto quanto sopra si conferma il possesso dei requisiti specifici strutturale, impiantistici, tecnologici e organizzativi, previsti dal RR 3/2010 sez. B.01.08 e dal RR 15/2020 ALL. 3B (successivamente sostituito dal RR 10/2022) delle sale endoscopiche per l'effettuazione di prestazioni ambulatoriali chirurgiche e procedure diagnostiche a maggiore invasività che comportano particolare rischio.

Si conferma il possesso dei requisiti per l'attività specialistica ambulatoriale di STUDIO ODONTOIATRICO ex art. 5 comma 3 punto 3.2 della LR 9/2017, per le prestazioni di minore e media invasività, previsti dal RR 5/2020 allegato 2B nonché dal RR 3/2010 sez.A e sez.B.01.

Direttore Sanitario della Struttura è il Dott. Ottavio NARRACCI, nato a omissis il 08/11/1959. Medico specialista in Igiene Medicina Preventiva, iscritto all'Albo dei Medici della Provincia di Brindisi, il quale ha comunicato all'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce di ricoprire l'incarico di Direttore Sanitario presso la "Casa di Cura Prof. Petrucciani" in Lecce, giusta pec 17/03/2022."

Per tutto quanto innanzi esposto,

Si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **l'autorizzazione all'esercizio** presso la struttura sanitaria ubicata in Lecce, Viale Aldo Moro n. 28, di cui è titolare la "Casa di Cura Prof. Petrucciani del Prof. N. Petrucciani & C. S.r.l." (P. IVA 01813160759), il cui **Responsabile Sanitario** è il dott. Ottavio Narracci, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Igiene e Medicina Preventiva.

- **per l'attività di specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a maggiore invasività) e di Oculistica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, della medesima legge, nelle seguenti discipline:

Num.	area	Disciplina
1	Oculistica	
2	Chirurgia generale	(a. chirurgica)
3	Chirurgia vascolare	(a. chirurgica)
4	Ginecologia	(a. chirurgica)
5	Ortopedia	(a. chirurgica)

- **per l'attività di specialistica ambulatoriale medica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a minore e media invasività), di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1, **nelle seguenti discipline:**

1	Urologia
2	Chirurgia Pediatrica
3	Gastroenterologia e chirurgia endoscopica
4	Cardiologia
5	Dermatologia
6	Chirurgia plastica ed estetica
7	Pneumologia
8	Nefrologia

- **per l'attività di specialistica ambulatoriale di studio odontoiatrico** (prestazioni a minore e media invasività), di cui all'art. 5, comma 1, punto 5.3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;

1	Studio Odontoiatrico
----------	-----------------------------

con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. *"Gli ambulatori chirurgici ... (omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di "riferimento" per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto"*;
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE DI IMPATTO DI GENERE

La presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 302 del 07/03/2022.

L'impatto di genere stimato è:

- ☐ diretto
☐ indiretto
☒ neutro

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c), e dell'art. 8, comma 3, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., l'autorizzazione all'esercizio presso la struttura sanitaria ubicata in Lecce (LE), in Viale Aldo Moro n. 28, di cui è titolare la "Casa di Cura Prof. Petrucciani del Prof. N. Petrucciani & C. S.r.l." (P. IVA 01813160759), il cui Responsabile Sanitario è il dott. Ottavio Narracci, laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Igiene e Medicina Preventiva, per le seguenti attività:

- per l'**attività di specialistica ambulatoriale chirurgica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche a **maggiore invasività**) e di Oculistica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1, della medesima legge, nelle seguenti discipline:

Num.	area	Disciplina
1	Oculistica	
2	Chirurgia generale	(a. chirurgica)
3	Chirurgia vascolare	(a. chirurgica)
4	Ginecologia	(a. chirurgica)
5	Ortopedia	(a. chirurgica)

- Per l'**attività specialistica ambulatoriale medica** (prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche in **minore e media invasività**) di cui all'art. 5 co. 1 punto 1.7.1. per le seguenti discipline :

1	Urologia
2	Chirurgia Pediatrica
3	Gastroenterologia e chirurgia endoscopica
4	Cardiologia
5	Dermatologia
6	Chirurgia plastica ed estetica
7	Pneumologia
8	Nefrologia

Attività specialistica ambulatoriale di studio odontoiatrico (prestazioni a **minore e media invasività**), di cui all'art. 5, comma 1, punto 5.3.2, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.

1	Studio Odontoiatrico
---	----------------------

con le seguenti precisazioni:

- ai sensi dell'art. 4 c. 12 del R.R. n. 15/2020 e s.m.i. *“Gli ambulatori chirurgici ... (omissis) devono definire appositi protocolli con la Asl territorialmente competente, che individua la struttura ospedaliera di riferimento, la quale assume ruolo di Struttura di “riferimento” per la copertura delle urgenze/emergenze ovvero il ricovero del paziente, al fine assicurarne la sicurezza e la continuità della presa in carico in caso di necessità. Il trasferimento del paziente presso la struttura di ricovero di riferimento costituisce un adempimento a carico della struttura erogante, che potrà provvedervi o con mezzi propri, ovvero con la sottoscrizione di appositi accordi con soggetti abilitati a tale attività. Il protocollo dovrà definire la modalità di accesso e la relativa documentazione clinica di supporto”;*
- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società autorizzata è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

Di notificare il presente provvedimento:

- al rappresentante legale della Società Casa di Cura Petrucciani del Prof. N. Petrucciani & C. SRL (seb.schito@pec.it);
- al Direttore Generale dell'ASL LE
- al Direttore del Dipartimento di Prev. ASL LE (sispnord.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it);
- al Sindaco di LECCE
- alla Dirigente del Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia;
- al supporto Exprivia Sistema Edotto (mail: hd.edotto@exprivia.com).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato attraverso la piattaforma “Cifra2”, composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

[Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.] *(non inserire in cifra 2)*

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo

Francesco D'Aquino

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale

Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità

Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta

Mauro Nicastro